

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Angelo GIULIANO - Presidente

Dott. Francesco SABATINI - Consigliere

Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere

Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere

Dott. Giacinto BISOGNI - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

La.Kr.In., elettivamente domiciliato in Ro. via G.Pi.(...), presso lo studio dell'avvocato Gi.Gi., che lo difende, giusta delega in atti;

ricorrente

contro

La.Gi., Ca. Assic Sc., La.An.;

intimati

avverso la sentenza n. 282/02 della Corte d'Appello di Trento, emessa il 21/5/02, depositata il 04/06/02; RG. 202/2001, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/06 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogno;

udito l'Avvocato Gi.Gi.;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno 18 maggio 1992 si verificava sulla Strada statale Pe. - Tr. un grave incidente stradale tra l'autovettura del sig. Gi.La., condotta dal sig. An.La., e l'autovettura del sig. Di.Kr., condotta dal sig. Ha.Ju.Sc.. L'incidente provocava gravissime lesioni al sig. Kr. cui seguiva uno stato di coma cerebrale profondo.

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'incidente i sigg. ri Sc. e Kr. agivano nei confronti dei sigg. ri Gi. e An.La. e della Ca. Assicurazioni.

Il 15 maggio del 1993 decedeva il sig. Kr.. Interveneva in causa, in proprio e quale erede, la vedova, signora In.Kr..

Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 604/00, accertava la responsabilità esclusiva del La. per l'incidente ma attribuiva comunque al Kr. un concorso di colpa pari al 30% per non aver allacciato la sua cintura di sicurezza. Il Tribunale accoglieva in parte le richieste di risarcimento della sig.ra La.Kr. e respingeva le richieste di risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e del danno da turbamento della serenità familiare.

Proponeva appello la La. chiedendo l'esclusione del concorso di colpa, il riconoscimento delle voci di danno non ammesse al risarcimento, lamentando la violazione del divieto di compensatio lucri cum damno e chiedendo la revisione della sentenza in tema di interessi e rivalutazione.

Proponevano appello i sigg. ri La. e la Ca. Ass.ni.

Con sentenza n. 282/2002 la Corte di appello di Trento escludeva il concorso di colpa e provvedeva conseguentemente a riliquidare il risarcimento del danno. Rigettava le altre richieste della La. e gli appelli incidentali.

Ricorre per cassazione In.La.Kr. affidandosi a tre motivi di ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223 e 2056 cod. civ. rilevando che la compensatio lucri cum damno è ammissibile solo nel caso in cui il beneficio sia conseguenza diretta del fatto illecito.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 2043 e 2056 cod. civ. lamentando l'erroneità del metodo di computo degli interessi legali adottato dalla Corte trentina e richiamando sul punto la contraria giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile n. 1833/00 e 8717/96).

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente impugna la inadeguatezza della motivazione relativamente ai due precedenti punti della controversia.

I primi due motivi del ricorso sono fondati e vanno accolti mentre resta assorbito dall'esame dei primi due il terzo.

Quanto al primo motivo non è condivisibile l'affermazione del Giudice di appello - che comporta l'esclusione del divieto di compensazione - secondo cui la rendita erogata alla sig.ra La.Kr., da parte della mutualità tedesca, trae origine dallo stesso fatto dannoso (il sinistro) attributivo del diritto al risarcimento dei danni. In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" -in forza del quale il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato, cosicché, se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se ne deve tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendolo al risarcimento- trova applicazione solo quando tanto il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto (Cassazione civile sezione III n. 13401 del 22/06/2005).

Tale collegamento diretto fra il fatto dannoso e l'incremento patrimoniale va quindi escluso quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all'atto illecito. Si vedano, in materia, le sentenze della sezione III della Cassazione civile n. 1347 del 10/02/1998, n. 10291 del 27/07/2001, n. 4205 del 25/03/2002, n. 8828 del 31/05/2003, n. 12124 del 19/08/2003 e da ultimo n. 15822 del 28/07/2005, secondo cui in tema di

liquidazione del danno alla persona, qualora la vittima dell'illecito, a causa dell'invalidità dallo stesso derivata, abbia perduto in tutto o in parte il proprio reddito da lavoro e la prospettiva di futuri guadagni, ma abbia ugualmente lucrato vantaggi patrimoniali con altri mezzi o per effetto di un rapporto giuridico indipendente dal fatto illecito, tali vantaggi, in quanto meramente occasionati dal fatto illecito e dall'evento dannoso, e non causalmente ricollegabili ad esso, non riducono né elidono il pregiudizio legato alla perdita del reddito da lavoro.

Per quanto concerne più specificamente la pensione di reversibilità si deve richiamare quanto già affermato da questa Corte e cioè che "i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), che per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume il defunto avrebbe presumibilmente apportato - assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno. Ne consegue che nel calcolo dei danni patrimoniali futuri risarcibili non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito e non potendo essa comprendersi tra quei contributi patrimoniali o quelle utilità economiche che il coniuge defunto avrebbe presumibilmente apportato" (Cass. civ. citata n. 12124/03).

Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso risulta ugualmente non condivisibile la sentenza impugnata nel punto in cui ritiene corretta e conforme all'orientamento della Corte Suprema la liquidazione del danno all'attualità e quella degli interessi sulla somma "devalutata" all'epoca dell'incidente.

Già dal 1990, con la sentenza della prima sezione civile n. 6209 in data 20 giugno 1990, la Corte di Cassazione ha sottoposto a critica sia la liquidazione degli interessi sulla somma rivalutata, ma con decorrenza dal fatto illecito, sia la liquidazione degli interessi sulla somma per capitale spettante al momento della commissione dell'illecito e senza alcuna incidenza della svalutazione e ha affermato che il pregiudizio derivante dal ritardo subito nella reintegrazione del proprio patrimonio, leso dal fatto illecito del terzo, costituisce un danno che va anch'esso risarcito e, ove si faccia ricorso al criterio degli interessi legali, va determinato computando gli interessi prima sul valore iniziale del bene e poi sui progressivi adeguamenti del valore stesso corrispondenti alla sopravvenuta inflazione, oppure, in considerazione della difficoltà di fissare dette mutevoli basi di riferimento, utilizzando in via equitativa indici annuali medi di svalutazione.

Con la sentenza n. 1712 del 17. 12. 1995 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che: "qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato

dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio".

Tale impostazione metodologica da parte delle Sezioni Unite ha trovato successive conferme sino alla sentenza della III sezione civile n. 18445 del 17. 9. 2005 che ha ribadito il principio sopra riportato secondo cui è possibile determinare gli interessi legali con riguardo ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) in ordine ai quali l'importo equivalente del bene perduto si incrementa nominalmente, sulla scorta dei prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.

Tale criterio dovrà essere applicato anche al caso in esame e conseguentemente la sentenza della Corte di appello di Trento va cassata per consentire la riliquidazione del danno a seguito dell'esclusione della compensatio lucri cum damno, di cui al primo motivo di ricorso e per consentire la riliquidazione degli interessi legali secondo il predetto criterio.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la decisione sulle spese processuali ad altra sezione della Corte di appello di Trento.